



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 219**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Moretti, Fracasso, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Guarda, Pigozzo, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia, Zanoni e Zottis

**DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO  
DEL BILANCIO DI GENERE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 gennaio 2017.

## **DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO DEL BILANCIO DI GENERE**

*R e l a z i o n e:*

*La spesa pubblica risulta efficiente, oltre che equa, quando è in grado di promuovere lo sviluppo e di sfruttare le potenzialità di tutte le componenti della società. Uno dei passaggi chiave è quello di capire come valutare i bilanci della Regione e degli enti locali come un insieme di politiche. È importante analizzare alcuni dati, dall'occupazione femminile al tasso di natalità, dalla qualità della vita alle politiche di conciliazione svolte, dall'efficienza dei trasporti alla sicurezza sociale, ma soprattutto quelli relativi ai servizi all'infanzia e alle famiglie.*

*Il gender budgeting, il bilancio in ottica di genere, può essere identificato come un'applicazione del gender mainstreaming nella procedura di bilancio. Esso pone l'accento sull'analisi dell'impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, inserisce la prospettiva di genere a tutti i livelli del processo di costruzione dei bilanci pubblici e mira a ristrutturare le entrate e le uscite al fine di promuovere l'uguaglianza tra i sessi.*

*Il concetto e il metodo del bilancio di genere si sono diffusi dopo la Quarta Conferenza mondiale sulle donne organizzata dalle Nazioni unite a Pechino nel 1995, durante i cui lavori è stato fatto spesso riferimento al "gender sensitive budget". Ricordiamo peraltro che l'Unione europea ha introdotto il bilancio di genere tra gli strumenti politici di realizzazione delle pari opportunità con una risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003.*

*I budget formulati in una prospettiva di genere servono non tanto a mappare una posizione di margine di un soggetto sociale svantaggiato, ma a riposizionarlo in modo paritario nel quadro delle negoziazioni sociali.*

*Una riflessione sul senso e sull'impatto differenziato di entrate e di spese pubbliche su uomini e donne aiuta a porre in una luce diversa la relazione tra fatti economici e dimensioni sociali, ed estende la definizione di economia fino a comprendere aspetti non monetari. L'analisi di genere dei bilanci si configura come una vera e propria strategia che permette di perseguire efficienza, trasparenza ed equità, rendendo visibili le differenze di genere e attuando così una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse fra i due settori economici. Analizzare i bilanci pubblici in funzione del benessere, individuale e collettivo, di uomini e donne, non è pertanto un mero esercizio, poiché nella realtà il ruolo delle amministrazioni pubbliche è finalizzato proprio alla formazione delle condizioni di benessere sociale.*

*L'articolato della presente proposta di legge, dopo aver richiamato i principi ispiratori, declina il bilancio di genere tenendo conto delle competenze e in raccordo con le istituzioni regionali (articolo 1), in particolare per quanto riguarda le finalità che consistono nella promozione di questo strumento e nell'allocazione delle risorse. Inoltre vengono definiti (articolo 2) gli obiettivi del bilancio di genere, quali: l'efficienza della spesa pubblica, la promozione della prospettiva di genere, la partecipazione delle donne nel processo decisionale, l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche (mainstreaming), la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le disuguaglianze e a promuovere le pari opportunità, la promozione della*

*trasparenza, attraverso una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine e la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.*

*La realizzazione del bilancio di genere, la cui adozione va promossa e sollecitata presso tutti gli enti locali (articolo 3), deve avere dei tempi, delle modalità e delle caratteristiche, quali: l'identificazione dei soggetti beneficiari delle spese; l'analisi delle modalità di suddivisione delle entrate e delle uscite rispetto agli uomini e alle donne; la valutazione dell'impatto che producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo nonché rispetto al lavoro non retribuito; la verifica che l'allocazione delle risorse risponda ai bisogni diversi di uomini e donne secondo le caratteristiche socio-economiche e ambientali del Veneto; l'accertamento che la differenza di genere sia esaminata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio; l'individuazione delle priorità e delle azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio (articolo 4).*

*Particolare attenzione è riservata dalla Regione alla comunicazione istituzionale (articolo 5) al fine di: introdurre la prospettiva di genere, favorendo l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini; valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine positiva; promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.*

*Sarà cura della Regione realizzare un monitoraggio e una valutazione sull'applicazione delle previste disposizioni, in particolare attraverso l'Ente Veneto Lavoro (articolo 6) e predisporre un rapporto annuale sulla condizione delle donne in Veneto da trasmettere al Consiglio regionale, alle Istituzione di Parità o agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali (articolo 7). La Giunta regionale è tenuta a relazionare annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge (articolo 8).*

*Il bilancio di genere rappresenta una risorsa preziosa a disposizione degli enti pubblici i quali acquisiscono attraverso questo strumento una maggiore consapevolezza degli effetti delle proprie decisioni su uomini e donne, che, ricoprendo ruoli diversi nella società, sono soggetti portatori di interessi ed esigenze specifici.*

## **DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO DEL BILANCIO DI GENERE**

### **Art. 1 - Principi e finalità.**

1. In attuazione della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.", del trattato che istituisce la Comunità europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto, la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta, ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale, in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea.

2. In attuazione dei principi enunciati al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue le seguenti finalità:

- a) la promozione delle analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di una Amministrazione pubblica siano, in modo diretto e indiretto, indirizzate alle donne, quante parte agli uomini e quanta parte ad entrambi;
- b) l'allocazione delle risorse sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli uomini nel territorio di riferimento;

3. Nei programmi regionali che attribuiscono contributi, la Regione favorisce l'introduzione di parametri per il sostegno delle pari opportunità.

### **Art. 2 - Definizione e finalità del bilancio di genere.**

1. Il bilancio di genere consiste nella valutazione dell'impatto delle politiche di bilancio sul genere, attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere, al fine di promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.

2. Il bilancio di genere prevede che all'interno dei programmi, delle azioni, e delle politiche di bilancio, le entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate in modo da prendere in considerazione le priorità e le necessità delle donne, allo stesso modo che quelle degli uomini con l'obiettivo finale di realizzare una parità effettiva.

3. La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di monitoraggio e valutazione.

4. Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i seguenti obiettivi:

- a) una maggiore efficienza della spesa pubblica;
- b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;
- c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale;
- d) l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche (mainstreaming);

- e) la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le diseguaglianze e a promuovere le pari opportunità;
- f) la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine;
- g) la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.

5. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 4, tutte le amministrazioni pubbliche devono svolgere un ruolo propositivo e propulsivo al fine della promozione e attuazione concreta del principio delle pari opportunità, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione.

### **Art. 3 - Promozione del bilancio di genere negli enti locali.**

1. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere e incentiva, mediante l'erogazione di contributi, gli enti locali che adeguano i propri bilanci alle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. La Giunta regionale delibera tempi, modalità e procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Regione sostiene l'attuazione della presente legge anche attraverso specifiche attività di formazione e aggiornamento, ai fini della preparazione del personale delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione del bilancio di genere.

### **Art. 4 - Realizzazione del bilancio di genere.**

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera le linee guida e le metodologie per la progettazione e realizzazione del bilancio di genere.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle pari opportunità e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.", predispone la redazione di un vademecum relativo alle linee guida, di cui al comma 1, per l'attuazione dei bilanci di genere, al fine di promuoverne e sollecitarne l'adozione presso tutti gli enti locali.

3. Nella deliberazione di cui al comma 1, le spese dei bilanci pubblici sono analizzate suddividendole secondo le seguenti categorie di base:

- a) spese indifferenziate, ovvero non caratterizzate rispetto al genere ma in grado di produrre un notevole impatto sul genere femminile;
- b) spese destinate direttamente al genere;
- c) spese specificatamente inerenti a programmi e a misure per le pari opportunità.

4. Il bilancio di genere deve:

- a) identificare i soggetti beneficiari delle spese nonché i soggetti che contribuiscono alle entrate;
- b) analizzare le modalità di suddivisione delle entrate e delle uscite rispetto agli uomini e alle donne;
- c) valutare quale impatto producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo nonché rispetto al lavoro non retribuito;

- d) verificare che l'allocazione delle risorse risponda ai bisogni diversi di uomini e donne secondo le caratteristiche socio-economiche e ambientali del Veneto;
- e) accertare che la differenza di genere sia esaminata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio;
- f) individuare le priorità e le azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio.

#### **Art. 5 - Comunicazione istituzionale.**

1. La Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per:

- a) introdurre la prospettiva di genere favorendo l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;
- b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine positiva;
- c) promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

2. I criteri previsti al comma 1 sono applicati in tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione.

#### **Art. 6 - Misure attuative, monitoraggio e valutazione.**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, approva un programma biennale contenente le azioni e i risultati attesi, relativamente alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attraverso l'adozione di specifici provvedimenti coerenti con ciascuno degli obiettivi elencati all'articolo 2, nonché attraverso l'integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell'adozione ed esecuzione delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.

3. L'Ente Veneto Lavoro, istituito con legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", svolge, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, attività di monitoraggio e valutazione sull'attuazione della presente legge relativamente ai propri ambiti di competenza.

#### **Art. 7 - Rapporto annuale sulla condizione femminile.**

1. La Giunta regionale predispone annualmente, e avvalendosi della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62, e dell'Ente Veneto Lavoro, un rapporto sulla condizione delle donne in Veneto. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale, all'Istituzione di Parità e inviato agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali.

2. Il rapporto contiene in particolare informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull'andamento demografico, sull'occupazione femminile, sui servizi esistenti, specie quelli tesi a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sui livelli di istruzione e formazione femminile, nonché un monitoraggio sulle

azioni ed i risultati messi in atto dalla Giunta regionale al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1.

#### **Art. 8 - Relazione.**

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge con una informativa alla Commissione regionale competente.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:

- a) l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;
- b) i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle pari opportunità e della redazione dei bilanci di genere nelle amministrazioni pubbliche della Regione;
- c) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle pari opportunità tra uomo e donna e della redazione dei bilanci di genere tra gli enti locali del Veneto;
- d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziare;
- e) l'incidenza dei finanziamenti stanziati dalla Regione in attuazione della presente legge sulla diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali del Veneto.

#### **Art. 9 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019. Corrispondentemente è ridotta di euro 100.000,00 per ogni esercizio del triennio la dotazione della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

## INDICE

Art. 1 - Principi e finalità.....	3
Art. 2 - Definizione e finalità del bilancio di genere. ....	3
Art. 3 - Promozione del bilancio di genere negli enti locali. ....	4
Art. 4 - Realizzazione del bilancio di genere.....	4
Art. 5 - Comunicazione istituzionale. ....	5
Art. 6 - Misure attuative, monitoraggio e valutazione.....	5
Art. 7 - Rapporto annuale sulla condizione femminile. ....	5
Art. 8 - Relazione.....	6
Art. 9 - Norma finanziaria.....	6